

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 13.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 14.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 15.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 16.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto

dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 17.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 18.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 19.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 20.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 21.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 22.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 23.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 24.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 25.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 26.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 27.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 28.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 29.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto

dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 30.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 31.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 32.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 33.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 34.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 35.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 36.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 37.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 38.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. È data esecuzione all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'Accordo quadro stesso.

**2. 7.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* Piena ed.

**2. 4.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* ed intera.

**2. 5.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

**2. 3.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

**2. 6.** Detomas.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Alla piena ed intera esecuzione dell'Accordo quadro di cui all'articolo 1 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, la normativa e le procedure previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

**2. 02.** (già 2. 1.) Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini, Lettieri.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. In nessun caso le previsioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 possono essere intese per aggirare, eludere o diminuire l'efficacia delle prescrizioni contenute all'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Il Governo riferisce entro trenta giorni alle Camere sugli esiti degli even-

tuali ricorsi alle procedure di consultazione e decisione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 per i programmi ai quali l'Italia partecipi a qualsiasi titolo.

**2. 01.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

**(A.C. 1927 — Sezione 5)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 3.**

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE); »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL  
DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Sopprimerlo.*

**3. 7.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* **3. 2.** Minniti, Ruzzante, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Molinari, Lumia, Innocenti, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Pistone, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Bolognesi, Sereni, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* **3. 4.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

- \* **3. 9.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* sono responsabili *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* tollerino violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

- 3. 12.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni.

- 3. 15.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o danno sostegno ad altri governi responsabili di tali violazioni.

- 3. 14.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* , direttamente o indirettamente, di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa, o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni.

- 3. 17.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa, o danno sostegno ad altri governi o ad organizzazioni politiche o militari responsabili di tali violazioni.

- 3. 16.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* , direttamente o indirettamente, di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

- 3. 13.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da:* di gravi violazioni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.

- 3. 10.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola:* gravi.

- \* **3. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.*

**\* 3. 5.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.*

**\* 3. 8.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: gravi.*

**\* 3. 18.** Ruzzante.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , accertate dai competenti fino alla fine del capoverso.*

**3. 3.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: , accertate dai competenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: comunque accertate.*

**3. 11.** Detomas.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis.* — 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi. »

**3. 03.** Minniti, Mattarella, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Deiana, Duilio,

Calzolaio, Grandi, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Sereni, Gasperoni, Lettieri.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis.* — 1. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « , con particolare riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi. »

**3. 01.** Minniti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Rotundo, Lucidi, Innocenti, Montecchi, Bellini, Mattarella, Crisci, Lolli, Bolognesi, Ottone, Sereni, Molinari, Lucà, Pistone, Sereni, Bellini, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-*bis.* — 1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis.* La relazione di cui al comma 1 deve, inoltre, contenere indicazioni analitiche sui programmi in corso, realizzati o previsti in base all'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Devono in particolare essere indicati gli accordi intergovernativi o interaziendali conclusi, lo stato di attuazione degli stessi, i materiali di armamento prodotti in termini di valore e di quantità, la partecipazione di aziende site sul territorio nazionale agli stessi.

3-*ter.* Nella relazione di cui al comma 1 deve inoltre essere riportato, per singolo sistema d'arma o materiale di armamento realizzato in base all'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione

turazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, la lista dei Paesi verso i quali è consentita l'esportazione in base all'articolo 13 di detto accordo, le procedure seguite per la definizione di tale lista, le opposizioni eventualmente sollevate dal Governo italiano per garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, gli eventuali ricorsi all'arbitrato dei ministri previsto dal medesimo articolo 13 e le decisioni relative ».

**3. 04.** Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai paesi *partners* relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. »

**3. 05.** Governo.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1. »

**3. 02.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Minniti, Ruzzante, Mattarella, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcara, De Franciscis, Meduri, Reduzzi,

Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Deiana, Duilio, Calzolaio, Grandi, Bolognesi, Sereni, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*(Approvato)*

*(A.C. 1927 — Sezione 6)*

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la parola: « UEO » è sostituita dalla seguente: « UE ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Detomas.

*(A.C. 1927 — Sezione 7)*

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 5.

*Sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12.*

**5. 3.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 4.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«7-bis. Tutte le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1, sono soggette alla disciplina del presente articolo».

**5. 28.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: La presente legge si applica anche a tutte.*

**5. 30.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: I principi della presente legge si applicano anche a tutte.*

**5. 32.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: La disciplina del presente articolo si applica anche a tutte.*

**5. 29.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: Sono escluse dalla disciplina del presente articolo con le seguenti: I principi contenuti nel presente articolo si applicano anche a tutte.*

**5. 31.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 1 e 2.*

**5. 12.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 1 e 3.*

**5. 13.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 1 e 7.*

**5. 15.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 2 e 5.*

**5. 18.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 3 e 6.*

**5. 17.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 4 e 7.*

**5. 16.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: dei commi 6 e 7.*

**5. 14.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 1.*

**5. 5.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 2.*

**5. 6.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 3.*

**5. 7.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 4.*

**5. 8.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 5.*

**5. 9.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 6.*

**5. 10.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: dalla disciplina aggiungere le seguenti: del comma 7.*

**5. 11.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: articolo 13, comma 1 con le seguenti: Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.*

**5. 2.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggieri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Duilio, Calzolaio, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , relativi soltanto a materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.*

**5. 23.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , relativi soltanto ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni.*

**5. 22.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni ovvero a materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche, dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

**5. 27.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto a materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazione o manutenzione.

**5. 20.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto a materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili.

**5. 21.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute.

**5. 19.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero a materiali già

regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazione o manutenzione.

**5. 24.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero a materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili.

**5. 25.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* , relativi soltanto alla produzione, esportazione, importazione e transito di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute ovvero ad attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati all'importazione o esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni.

**5. 26.** Detomas.

**(A.C. 1927 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 6.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1,

deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:

- a) la descrizione del programma congiunto;
- b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale;
- c) il tipo di materiale ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **6. 9.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dell'autorizzazione a trattare, aggiungere le seguenti: conseguita secondo le modalità e i limiti previsti dalla presente legge,*

**6. 12.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: dell'autorizzazione a trattare, aggiungere le seguenti: conseguita secondo le modalità previste dalla presente legge,*

**6. 11.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso.*

**6. 13.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Deve*

comunque essere data indicazione dettagliata del programma congiunto, dei Paesi di destinazione finale e di transito del materiale, dei Paesi di provenienza del materiale e del tipo di materiale, oltre a tutti gli elementi previsti dal comma 2 e dei documenti di cui al comma 3.

**6. 18.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

a) la descrizione del programma congiunto;

b) le imprese e i Paesi di destinazione finale e intermedia del materiale;

c) le imprese e i Paesi di provenienza del materiale;

d) il tipo di materiale e i possibili impieghi;

e) la quantità ed il prezzo del materiale.

**6. 14.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

a) la descrizione del programma congiunto;

b) i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;

c) i Paesi di provenienza del materiale;

d) il tipo di materiale;

e) la quantità ed il prezzo del materiale.

**6. 16.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , fatta eccezione fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

a) la descrizione del programma congiunto;

b) i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;

c) i Paesi di provenienza del materiale;

d) il tipo di materiale.

**6. 17.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: , fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis,*

**6. 10.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: , e devono fino alla fine del capoverso con il seguente periodo: Devono comunque essere indicati:*

a) la descrizione del programma congiunto;

b) le imprese e i Paesi di destinazione finale e di transito del materiale;

c) le imprese e i Paesi di provenienza del materiale;

d) il tipo di materiale e i possibili impieghi;

e) la quantità ed il prezzo del materiale.

**6. 15.** Detomas.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre.*

*Conseguentemente:*

*alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ove già individuate nell'ambito del*

programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione.

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9 commi 4 e 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

**6. 4.** (Nuova formulazione) Mattarella, Minniti, Molinari.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con indicazione del tipo di materiale di armamento, la classificazione, il valore, le eventuali spese di intermediazione finanziaria e delle quantità che si prevede di produrre;*

**6. 5.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Deiana, Duilio, Calzolaio, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

b) i paesi di destinazione finale del materiale e eventuali paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia e finale ai sensi del comma 3, lettera c);

c) l'identificazione dei destinatari, autorità governative, enti pubblici o privati

autorizzati, ove già individuati nell'ambito del programma compiuto. Laddove i destinatari non siano ancora individuati, la loro identificazione va comunicata entro dieci giorni dall'individuazione;

d) il certificato di uso finale, rilasciato ai sensi del presente articolo, per esportazioni verso paesi non firmatari dell'Accordo quadro e relativo allegato fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

**6. 6.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Duilio, Calzolaio, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), sostituire le parole: o di provenienza con le seguenti: e di provenienza.*

**6. 8.** Grandi, Ruzzante, Pinotti, Gasperoni, Bellini, Lettieri.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera b), sostituire le parole: o di provenienza con le seguenti: e/o di provenienza.*

**6. 2.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , il numero dei singoli pezzi ed il loro valore.*

\* **6. 3.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , il numero dei singoli pezzi ed il loro valore.*

\* **6. 7.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

**(A.C. 1927 - Sezione 9)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 7.**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati e/o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 2.** Minniti, Ruzzante, Rotundo, Ottone, Luongo, Grandi, Lucà, Bellini, Mattarella, Delbono, Meduri, Mosella, Lumia, Innocenti, Angioni, Raffaella Mariani, Lucidi, Molinari, Marcora, Reduzzi, Ruggeri, Manzini, Crisci, Pisa, Calzolaio, Lolli, Montecchi, Deiana,

Bindi, De Franciscis, Pistelli, Ruggieri, Bolognesi, Sereni, Intini, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

*Sopprimerlo.*

\* 7. 7. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono aggiunti fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento verso e dai Paesi firmatari dell'accordo di cui all'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 per le finalità e nei limiti di cui all'articolo 12 di detto Accordo ».*

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) realizzate in base all'articolo 13 dell'Accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 ».

7. 6. Deiana, Pisapia, Mantovani, Vendola.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , rilasciata a singolo operatore,*

7. 8. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: intergovernativi o.*

7. 20. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o industriali.*

7. 21. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: industriali.*

7. 4. Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: ricerca,*

7. 22. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: sviluppo,*

7. 23. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: , produzione.*

7. 24. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolti con imprese aggiungere le seguenti: aventi sede legale e che svolgano la loro attività nell'ambito.*

7. 18. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolti con imprese aggiungere le seguenti: aventi sede legale e che svolgano la loro attività prevalentemente nell'ambito.*

7. 19. Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: membri dell'UE fino alla fine del periodo con le seguenti: parte dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ri-*

strutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 5.** Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Melandri, Mosella, Pistelli, Siniscalchi, Rizzo, Rodeghiero, Rocchi, Zanella, Pinotti, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: membri dell'UE fino alla fine del periodo con le seguenti: parte dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.*

\* **7. 27.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'UE o.*

**7. 9.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'UE o della NATO aggiungere le seguenti: , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo o comunque non diano sostegno ad altri governi responsabili di tali violazioni,*

**7. 13.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'UE o della NATO aggiungere le seguenti: , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo,*

**7. 14.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'UE o della NATO aggiungere le seguenti: , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, comunque accertate,*

**7. 16.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'UE o della NATO aggiungere le seguenti: , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa ovvero dalle associazioni umanitarie riconosciute da tali organi,*

**7. 17.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'UE o della NATO aggiungere le seguenti: , i cui governi non siano responsabili di violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa,*

**7. 15.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , in materia di trasferimento fino a: principi ispiratori con le seguenti: il rispetto.*

**7. 11.** Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di trasferimento e di esportazione fino a: principi ispiratori della con le seguenti: di produzione, trasferimento, esportazione e di importazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni e il rispetto dei limiti previsti dalla.*

**7. 12.** Detomas.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 3.** Mattarella, Minniti, Molinari, Bimbi, Delbono, Marcora, De Franciscis, Meduri, Reduzzi, Pistelli, Mosella, Ruggeri, Ruggieri, Duilio, Calzolaio, Ruzzante, Pisa, Luongo, Angioni, Lumia, Manzini, Rotundo, Innocenti, Crisci, Ottone, Raffaella Mariani, Lolli, Lucà, Lucidi, Montecchi, Bellini, Pistone, Grandi, Colasio, Fistarol, Pinotti, Gasperoni, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Detti accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

\* **7. 40.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**7. 25.** Detomas.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: sviluppati, sopprimere la parola: e.*

**7. 45.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto delle procedure e con i limiti previsti dalla presente legge.

**7. 26.** Detomas.

**(A.C. 1927 – Sezione 10)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto ».

2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: « L'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 3.** Detomas.